



Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza
dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi


— CONTRAENTE A - - - CONTRAENTE B

SELEZIONE

PARAMETRI

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO



ID DELLA COPPIA

FASCIA

| | | | | |
|--|-----|---------|---------------|--------|
| | I | 75-100% | MINIMO | 250€ |
| | II | 50-75% | MODERATO | 500€ |
| | III | 25-50% | SIGNIFICATIVO | 750€ |
| | IV | 0-25% | CATASTROFICO | 1.000€ |

LA VOSTRA FASCIA

ID personalizzato in base ai valori
di conduttanza e alla percentuale
di affinità di coppia

III

Sulla base dell'analisi il vostro
rischio interpersonale è:

SIGNIFICATIVO

Il contraente con tendenza
alla disfunzionalità:

CONTRAENTE B

Il vostro premio
assicurativo ammonta a:

750,00€

**ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI
IL PRESENTE, MA NON Fate PROGETTI A LUNGO TERMINE
SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.**

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturato o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Rumore Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento Prossemico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossemico definito 'Zona Sociale'. È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scaglionate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciata.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotestni non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla dazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come 'Creazione di Debito Morale' e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

Nell'eventualità di condivisione del medesimo ufficio o ambiente 'open space', le postazioni di lavoro dei Contraenti devono essere tassativamente collocate secondo una geometria che impedisca il contatto visivo diretto e continuativo senza che vi sia una torsione volontaria del busto superiore ai 90 gradi, scoraggiando così l'interazione spontanea.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale tracciabile. L'aiuto spontaneo non tracciato a sistema è vietato in quanto genera pericolosa ambiguità sulla titolarità delle responsabilità e sulla performance individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidermico (ivi incluse strette di mano, pacche sulla spalla o 'batti cinque'), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

Ai Contraenti è fatto divieto di frequentare abitualmente i medesimi luoghi di aggregazione sociale o ricreativa al di fuori dell'orario contrattuale. L'eventuale coincidenza spaziale in orario extralavorativo deve essere tempestivamente segnalata all'App ALUA e rubricata come 'Incidente di Percorso' da non reiterare.

FASCIA 3: REGIME DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

(Protocollo di tracciamento totale e neutralizzazione della comunicazione diretta)

Art. 3.1 - Obbligo di Tracciabilità Forense

Ogni interazione verbale avente oggetto decisionale, strategico o operativo deve essere immediatamente trascritta in un verbale sintetico e caricata sul server aziendale condiviso. Il principio 'Verba volant' è considerato una pratica di rischio non assicurabile; pertanto, nessuna decisione non scritta avrà valore esecutivo.

Art. 3.2 - Depersonalizzazione del Feedback Valutativo

Le valutazioni, critiche o osservazioni sull'operato reciproco non possono essere espresse direttamente tra le Parti. Tali input devono essere inseriti in forma rigorosamente anonima nel sistema gestionale e saranno successivamente filtrati da un algoritmo di sintesi semantica incaricato di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.3 - Divieto di Accordo Bilaterale Autonomo

I Contraenti decadono dalla facoltà di prendere decisioni congiunte senza la previa ratifica di una terza parte (supervisore umano o validatore algoritmico). Qualsiasi accordo stipulato in solitudine tra i due soggetti è da considerarsi nullo e sanzionabile come tentativo di 'Complotto Relazionale' ai danni dell'organizzazione.

Art. 3.4 - Limitazione Temporale del Contatto Visivo (Soglia Gottman)

Durante le riunioni operative strettamente necessarie, il contatto visivo diretto tra i Contraenti non può eccedere la durata di 15 (quindici) secondi consecutivi. Il superamento di tale soglia temporale attiva la presunzione automatica di sfida (dominanza gerarchica) o di complicità (collusione amicale), entrambe considerate nocive per l'equilibrio aziendale.

Art. 3.5 - Inalienabilità delle Risorse Strumentali

È fatto divieto assoluto di utilizzo, prestito o scambio, anche temporaneo, delle risorse strumentali assegnate in dotazione esclusiva alla controparte (es. laptop, sedie, cancelleria, periferiche). Ogni violazione è classificata come 'Ingerenza Operativa Non Autorizzata', in quanto ostacola la corretta attribuzione dei dati di performance individuale e l'igiene della postazione.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "es+1" tra le Parti, è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senso di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FASCIA 3: REGIME DI FREQUENTAZIONE REGOLAMENTATA

L'amicizia presenta criticità strutturali; si impongono regole rigide su frequenza e modalità di interazione per evitare il collasso.

Art. 3.1 - Divieto di Ibridazione Forzata dei Gruppi Sociali Disomogenei

È fortemente sconsigliata, e soggetta a rigorosa valutazione di rischio, l'unione di cerchie sociali disomogenee (es. colleghi di lavoro e amici d'infanzia) in un unico evento senza un'adeguata verifica di compatibilità. Il promotore dell'evento si assume la responsabilità oggettiva ("Promoter Liability") per eventuali attriti, imbarazzi o disagi generati all'interazione forzata tra gruppi estranei.

Art. 3.2 - Divieto di Prestito Finanziario Informale e Regolamentazione del Credito

Qualsiasi prestito di denaro di importo superiore alla soglia di micro-transazione ordinaria deve essere tassativamente regolato da accordi scritti che definiscano tempi e modalità di restituzione. È vietato richiedere o concedere prestiti "sulla fiducia" che possano compromettere l'equilibrio del rapporto in caso di insolvenza o ritardo.

Art. 3.3 - Interdizione alla Competizione Comparativa e Tutela dell'Autostima

È fatto divieto assoluto di istituire confronti diretti, competitivi o svalutanti tra i rispettivi traguardi professionali, status economici o successi sentimentali. Il successo o l'avanzamento di un Soggetto non deve essere mai interpretato, commentato o vissuto come una diminuzione del valore o del prestigio sociale dell'altro.

Art. 3.4 - Obbligo di Riscontro Comunicativo Entro Termini Perentori

Anche in periodi di scarsa frequentazione o raffreddamento dei rapporti, le comunicazioni dirette che contengono domande specifiche o proposte logistiche devono ricevere un riscontro, affermativo o negativo, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione. L'assenza di risposta prolungata ("Ghosting parziale") è classificata come negligenza comunicativa grave e lesiva della dignità altrui.


Art. 3.5 - Divieto di Strumentalizzazione Professionale e Separazione Contabile

È fatto divieto di sfruttare il legame amicale per pretendere sconti, prestazioni lavorative gratuite, consulenze informali o corsie preferenziali legate alla professione della controparte. La sfera professionale e quella amicale devono rimanere contabilmente e proceduralmente separate; ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita a prezzo di mercato o esplicitamente offerta come dono spontaneo.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems